

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI
IL PRESIDENTE

Prot. 8/32

Bari, li 24/1/1977

000225		24 GEN. 1977	
Cat.	Classe	fasc.	

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio
S E D E

Con riferimento alla lettera del 26/4/1976 n.1440
si comunica che la 3^a Commissione nella seduta del 18/1/77
ha approvato la legge "Costituzione del Comitato consultivo
regionale per il turismo".

Si invia, pertanto, copia della legge unitamente
alla relazione del vice-Presidente della 3^a Commissione
Benito Piccigallo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Giovanni Dilonardo)

d'ordine

dat. f. p. m. m.

[Handwritten signature]

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la 3^a Commissione, all'unanimità dei commissari presenti, ha approvato la proposta di legge ~~relativa~~ relativa alla costituzione del Comitato regionale consultivo per il turismo che si caratterizza come un necessario strumento di consultazione, di stimolo e per la formulazione di proposte intese a favorire la qualificazione e il rilancio di un settore utile allo sviluppo economico della nostra Regione. Nel corso della discussione è stato da ogni parte sottolineato il principio secondo il quale tale organismo consultivo (come, del resto, tutti gli altri analoghi organismi costituiti con leggi regionali nell'ambito dei vari assessorati) rappresenta essenzialmente uno dei momenti qualificanti del confronto con le forze vive che operano nella realtà sociale, culturale, imprenditoriale e sindacale della nostra regione: che possono così contribuire, con le proprie originali esperienze, proposte ed elaborazioni, ad una più puntuale definizione dei contenuti e del dibattito intorno alla politica turistica regionale, senza tuttavia rappresentare un elemento di mortificazione e sovrapposizione alle sedi istituzionali a cui soltanto spettano compiti e funzioni di programmazione, di coordinamento e di direzione della politica turistica regionale.

La finalità, dunque, a cui la proposta di legge è ispirata, è quella di promuovere un collegamento non episodico ed occasionale con l'ampio e articolato tessuto democratico regionale (associazioni democratiche ~~del tempo~~ libero, dei campeggiatori, delle agenzie di viaggio, dell'unione regionale degli albergatori dell'Assoturismo ecc.) rispetto a cui nel passato non si era realizzato alcun momento di confronto.

Il Comitato ha il compito (Art. 2) di esprimere pareri su iniziative e programmi regionali finalizzati al potenziamento e al miglioramento della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attività turistica o comunque idonei a favorire lo sviluppo del movimento turistico interno ed internazionale.

Tali iniziative e programmi si rendono oggi tanto più opportuni permanendo la contraddizione tra vocazione turistica di fasce molto estese del nostro territorio e caratterizzate dalla ricchezza della "materia prima" che costituisce motivo di attrazione turistica da una parte, e la limitatezza e inadeguatezza del patrimonio ricettivo dall'altra che rappresenta sommati gli insediamenti alberghieri e quelli complementari a carattere turistico-sociale secondo le statistiche ISTAT - ancora il 2,2% del patrimonio ricettivo nazionale nonostante i progressi che pure si sono fatti in questi ultimi anni.

L'urgenza di tali iniziative deriva dal convincimento che la nostra regione, adeguatamente attrezzata e sostenuta, possa consolidare la propria collocazione (oggi ancora marginale) nei circuiti turistici nazionali ed esteri, atteso che le condizioni climatiche eccezionali (unitamente alle bellezze artistiche, all'ospitalità della nostra gente, ai prodotti della terra ecc.) consentirebbero un eccezionale prolungamento della stagione turistica.

In questa nuova situazione, sarebbe anche più agevole coinvolgere intere fasce sociali della nostra regione tutt'ora escluse dalla vacanza intesa come diritto, servizio sociale e momento stesso di promozione culturale.

Altro compito significativo della commissione è di esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale tecnico-finanziario per la propaganda e la promozione turistica redatto dal competente assessorato. Le attività propagandistiche e promozionali sono così regolate da un programma pluriennale che vede nei piani annuali altrettanti strumenti di attuazione in un disegno organico che lega gli obiettivi contingenti ad una visione di più ampio respiro. E ciò anche nello spirito della legge 335 del 1976 che introduce il concetto del bilancio pluriennale articolandolo con bilanci annuali e creando così le condizioni per l'avvio dello stesso programma regionale.

Inoltre il Comitato può proporre all'assessorato che siano condotte ricerche, studi ed iniziative d'interesse turistico finalizzate alla conoscenza sempre più approfondita del fenomeno turistico regionale (si pensi alle interconnessioni tra turismo e altri settori della vita economica e produttiva: agricoltura, trasporti, sanità, assetto del territorio e così via).

E' proprio per la presenza di tali profonde interrelazioni che la 3^a Commissione ha ritenuto che il comitato, ove se ne ravvisi la necessità, possa anche ascoltare e chiedere pareri ai componenti della Giunta per i settori di loro rispettiva competenza. E' evidente come una consultazione con altri assessorati possa produrre l'effetto di snellire procedimenti burocratici e di superare difficoltà e incomprensioni che possano sorgere rimanendo nella logica tradizionale e di impenetrabilità che caratterizza i vari settori d'intervento regionale.

L'art. 5, infine, allarga la partecipazione al Sindacato e ai rappresentanti delle forze politiche presenti nel Consiglio comunale nei casi in cui il comitato regionale consultivo è chiamato a discutere di questioni di particolari interessi locali.

(Benito Piccigallo)

Benito Piccigallo

COSTITUZIONE DEL "COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER IL TURISMO"

ART. 1

Al fine di promuovere le condizioni per lo sviluppo e il miglioramento turistico nella Regione Puglia è costituito, presso lo Assessorato al Turismo, il "Comitato Regionale per il Turismo", organo consultivo della Amministrazione regionale.

ART. 2

Sono compiti del "Comitato Consultivo Regionale per il Turismo":

- a) esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale tecnico finanziario turistica della Regione Puglia all'estero, in Italia e all'interno della stessa;
- b) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi regionali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento della ricettività alberghiera ed extralberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi complementari alla attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico, nonché delle aziende della ristorazione e delle agenzie di viaggio e turismo;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- c) proporre all'Assessorato al Turismo provvedimenti ed iniziative tendenti a potenziare le attività turistiche nella Regione Puglia, nonché ricerche studi, iniziative ed opere di interesse turistico sul la base di elementi che l'Assessorato dovrà fornire.

ART. 3

Il Comitato Consultivo Regionale per il Turismo è composto:

- 1) - dall'Assessore Regionale al ramo che lo presiede;
- 2) - da tre Consiglieri Regionali eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno;
- 3) - da tre rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni Provinciali della Regione di cui uno della minoranza
- 4) - da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione rico nosciute a livello nazionale: (ARCI; ANARS-ACLI; ENPAS; AICS; CEG);
- 5) - da tre rappresentanti della Federazione regionale unitaria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- 6) - da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni Regionali dei campeggiatori;
- 7) - da un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato dall'Associazione regionale delle agenzie di viaggio;
- 8) - da un rappresentante regionale della Conf-Commercio;
- 9) - da un rappresentante regionale della Conf-Esercenti;
- 10) - da un rappresentante regionale dell'Unione Regionale Albergatori;
- 11) - da un rappresentante dell'Assoturismo Regionale.

ART. 4

Il Presidente ed i componenti del Comitato consultivo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge.

I componenti del Comitato Consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato al ramo, designato dall'Assessore.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

ART. 5

Il Comitato è convocato dal Presidente e dovrà riunirsi almeno tre volte l'anno: entro gennaio, giugno e novembre.

Per la validità delle riunioni è necessario la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione, con lo intervallo di almeno un'ora dalla prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato, su proposta dell'Assessore Regionale al ramo o di altri suoi membri, può richiedere giudizi o pareri a studiosi e tecnici di riconosciuta competenza su questioni specifiche.

Potranno essere sentiti anche esponenti di Associazioni a fine turistico non rappresentati in seno al Comitato, oltre che componenti della Giunta per i rispettivi settori di competenza.

Sulle questioni di interesse locale, saranno sentiti il Sindaco del Comune interessato e i rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

L'Assessore è tenuto a riferire nella Commissione Consiliare permanente sulle proposte e pareri formulati dal Comitato consultivo sulle questioni di cui all'art. 2 della presente legge, nonché su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Regionale o dalla Giunta.

ART. 6

Ai componenti il Comitato competono le indennità e rimborsi spese previste dalla L.R. 24/3/75 n. 27.